



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 11/11/2020

FATTO

La ricorrente afferma nel ricorso di essere intestataria di 2 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, emessi nel 1988 per un valore di un milione di lire, e di altro buono, anch'esso della serie Q/P e di uguale importo, emesso nel 1987, e che l'intermediario resistente ha quantificato i titoli controversi per la somma di € 5.633,30 per ciascuno dei due buoni emessi nel 1988 (n. 488 e 489) e la somma di € 6.715,97 per il buono emesso nel 1987 n. 243, somma inferiore a quella dovuta [pari a € 9.938,00 per i primi due buoni emessi nel 1988 e pari a 11.153,74 per il buono emesso nel 1987]. Infatti, argomenta, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione il valore assoluto previsto sul retro dei titoli.

Pertanto, proposto reclamo con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma complessiva di € 13.047,17.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni, eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito di applicazione dell'ABF perché precedenti il 1° gennaio 2009. Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF.

Nel merito di quanto gli viene contestato, rileva che l'art. 5 del DM 1986 non disponeva che "il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) "l'importo" da corrispondere al



sottoscrittore” e che pertanto con l’apposizione dei timbri i moduli dei buoni della serie “P” sono giuridicamente “a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]”. Dichiara di aver correttamente operato nell’omissione di BFP in controversia, avendo applicato i rendimenti in conformità ai tassi di interesse applicabili stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato in GU n.148 del 28/06/1986 e in particolare: 8,00% dal 1° al 5° anno in regime di capitalizzazione annua composta; 9,00% dal 6° al 10° anno in regime di capitalizzazione annua composta; 10,50% dal 11° al 15° anno in regime di capitalizzazione annua composta; 12,00% dal 16° al 20° anno in regime di capitalizzazione annua composta. Dal 21° fino al compimento del 30° anno dall’emissione effettiva del titolo, un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice. Ne consegue che alla scadenza dei buoni ha offerto alla titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, essendo pacifico che la tabella riportata a tergo dei buoni controversi non tiene conto di quanto successivamente statuito dall’art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, ossia delle modifiche ministeriali di capitalizzazione intervenute a posteriori. Argomenta inoltre che il ricorrente, chiedendo che gli siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie “P”, pretende che “il proprio buono appartenga contemporaneamente” alla serie “Q/P” per i primi 20 anni e alla serie “P” per gli ultimi 10 anni, giungendo a una soluzione ibrida” non prevista dalla normativa dei buoni Postali e contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni deve essere conosciuto dai sottoscrittori tramite pubblicazione in G.U. Ribadisce ancora che il rendimento dei buoni sottoscritti dalla ricorrente era stabilito ed indicato nel D. M. 1986 pubblicato in G.U.; che la ricorrente ha sottoscritto n. 3 buoni con chiara indicazione delle serie di appartenenza e con la presenza di entrambi i timbri come previsto dal DM del 1986; che essendo i Buoni Fruttiferi Postali dei titoli di legittimazione e non dei titoli di credito, non si applicano i principi dell’autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito. Conclude che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento, come peraltro sostenuto da diverse sentenze della giurisprudenza di merito, che allega.

L’intermediario chiede, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, nel merito, il rigetto in quanto infondato.

In sede di repliche la ricorrente argomenta circa l’infondatezza dell’eccezione sulla incompetenza *ratione temporis*, in quanto l’oggetto del ricorso non è il meccanismo di eterointegrazione dei buoni ma il comportamento erraneo dell’intermediario al momento di liquidazione dei buoni stessi; l’infondatezza dell’eccezione sulla presunta incompetenza per materia dell’ABF; la non conformità dell’operato di parte resistente in quanto, pur avendo apposto i due timbri previsti dal D.M. 13.6.1986, non ha modificato l’originaria dicitura per il periodo dal 21° al 30° anno, risultando il timbro posto sul retro pertanto parziale e incompleto. In merito al riferimento di controparte alla decisione n. 3963/2019 della Cassazione a Sezioni Unite, sostiene che sarebbe “inappropriato e fuorviante” in quanto nella stessa decisione non è stato revocato il c.d. principio dell’affidamento, da loro stesso affermato, rilevando inoltre che parte resistente ha fatto riferimento a numerose decisioni che si riferiscono a una casistica diversa rispetto a quella oggetto di ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su 3 buoni fruttiferi postali.

Il Collegio esamina in via preliminare le questioni pregiudiziali sollevate dall’intermediario resistente. Entrambe sono prive di pregio, essendo da tempo il Collegio di Coordinamento intervenuto escludendo per entrambe l’incompetenza dell’Arbitro.



Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza temporale, si rileva che il Collegio di Coordinamento ha chiarito che non sussiste un problema di incompetenza temporale qualora il Collegio sia chiamato, nel caso concreto e come nell'attuale ricorso, non già a pronunciarsi su questioni che attengono la fase genetica del contratto, bensì puramente "sulla (persistente o esaurita) efficacia del contratto", contando in tal caso la data in cui è insorta la controversia (Cit. Collegio di Coordinamento, decisione 5673/2013). Per quanto attiene l'eccezione di incompetenza dell'ABF ad occuparsi di materia riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, parimenti il Collegio richiama l'ormai da tempo consolidato orientamento dell'ABF, il quale non attribuisce ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del Tuf, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Il rapporto che si instaura, pur non avendo solo fonte privatistica, va inquadrato "all'interno del contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo", in quanto tale pertanto rientrando nella competenza *ratione materiae* dell'Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).

Dalla documentazione prodotta 2 dei buoni fruttiferi postali in controversia risultano emessi il 20 luglio 1988 ed appartenere alla serie Q/P, per un valore nominale di lire 1.000.000. Il terzo buono, di pari serie e valore, risulta emesso il 26 febbraio 1987. Tutti i buoni, originariamente della serie "P", riportano sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo ai BPF della serie Q/P, i rendimenti previsti sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA